

**Certificazione
Verde**

Certificazioni verdi e green pass Covid: come funziona e quando serve, tutto ciò che c'è da sapere

Nelle ultime settimane sono giunte numerose richieste di informazioni e chiarimenti riguardo la cosiddetta "certificazione verde" (o green pass), la quale permetterebbe alla persona che ne entra in possesso di spostarsi liberamente all'interno del territorio italiano, ivi compreso le zone rosse e arancioni, senza essere vincolati alle comprovate esigenze lavorative, di salute, di necessità e senza obbligo di quarantena.

Il green pass, inoltre, che tra le ragioni della sua nascita annovera anche quella di rilanciare il turismo in Italia, permetterebbe ai turisti europei di visitare il nostro Paese, nonché ai nostri concittadini di rientrarci, anch'essi senza obbligo di quarantena.

Di recente, infatti, il Ministro della Salute **Roberto Speranza**, ha firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso dai Paesi dell'Unione Europea e dell'area Shengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena, a partire dal 16 maggio. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile.

Ma di cosa si tratta esattamente? Cos'è il green pass? Come precisa l'art.9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, più conosciuto come "Decreto Riaperture", in vigore dallo scorso 26 aprile, per certificazione verde si intende una certificazione comprovante:

- **lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo**
- **la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2** (con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute)
- ovvero **l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2** (eseguito nelle 48 ore antecedenti)

Fatta questa premessa riguardo la definizione di certificazione verde, occorre precisare che lo stesso art. 9 del suddetto Decreto stabilisce a chi va richiesta al fine di entrarne in possesso e poterne usufruire.

La certificazione verde di **avvenuta vaccinazione contro il Covid-19** viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

La certificazione verde di **avvenuta guarigione da Covid-19** viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura presso cui si è la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

La certificazione verde di **effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie ovvero dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test.

Allo stato attuale, sia nel caso della vaccinazione sia nel caso dell'avvenuta guarigione, la validità della certificazione è di **sei mesi**. Tale validità scatterà rispettivamente a partire dalla seconda dose e dalla fine

dell'isolamento. Diversa è la tempistica, invece, nel caso del tampone antigenico o molecolare. In questo caso la validità della certificazione è di sole **48 ore** che scatteranno dal prelievo del materiale biologico.

Tuttavia, l'entusiasmo generatosi a seguito del green pass è stato smorzato dai dubbi sollevati dal Garante della Privacy, il quale ha evidenziato diversi problemi da superare per garantire la riservatezza dei dati.

Resta al momento, secondo il Garante, "un margine di indeterminatezza nella previsione normativa, suscettibile di estendere in misura non irrilevante il perimetro del trattamento" dei dati. Secondo il Garante, occorre, in particolare, "introdurre una precisazione che escluda l'utilizzo dei pass per finalità diverse da quelle espressamente previste dal decreto legge".

Il timore è che le regioni possano applicare le norme estendendone l'ambito e provocando interventi dell'Autorità come avvenuto per l'Alto Adige.

Occorre poi indicare il titolare del trattamento dei dati, non solo per trasparenza, ma anche per consentire ai cittadini di esercitare le azioni a propria tutela. Inoltre, conferma il Garante, "è superflua l'indicazione del numero di dosi di vaccino o del tipo di vaccino, ma anche la previsione di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in virtù della quale esse sono rilasciate".

È sufficiente indicare la scadenza del pass, che agisce "come un semaforo verde, senza specificare e fornire dati sensibili".

Come sottolineato dal Garante, vanno specificati i soggetti deputati al controllo del pass, che possono conoscere dati sensibili, ed è necessario precisare che l'esibizione della certificazione non comporta l'appropriazione dello stesso.

In virtù di queste osservazioni e della, ahinoi, lentezza burocratica che caratterizza il nostro paese, non c'è da stupirsi se dovessero verificarsi dei ritardi nel rilascio dei green pass.

Ritardi che potrebbero essere alimentati anche da un nuovo certificato di matrice europea attualmente in fase di discussione, ovvero il **Digital Green Certificate**.

Trattasi, anche in questo caso, di un certificato disponibile in forma digitale o cartacea, attestante i medesimi stati del green pass ma interoperabile a livello europeo.

L'interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni, che devono essere utilizzate per l'emissione dei certificati nei 27 Paesi dell'Unione Europea e allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a garantire l'emissione, la validazione e l'accettazione dei certificati.

Dovrebbe essere effettivo nel mese di giugno. Occorre specificare che tra questa nuova certificazione europea e quella prevista dal Decreto Riaperture vi sono delle differenze sostanziali. I certificati verdi ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n.52 sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio nazionale fino all'entrata in vigore del Digital Green Certificate, che verrà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un codice a barre bidimensionale (QRcode) per verificarne digitalmente l'autenticità e validità.

Tra le ulteriori differenze da annoverare, spicca quella legata alla durata della certificazione, che a differenza di quella nazionale che prevede una tempistica di 6 mesi, dovrebbe invece valere per un anno.

Questo permetterebbe di andare incontro a quelle categorie (in particolar modo gli esercenti le professioni sanitarie), che hanno completato il ciclo vaccinale già diversi mesi fa e che, con un green pass nazionale, usufruirebbero di questa opportunità poco o nulla.

Aldilà di qualsiasi riflessione di natura politica o tecnica (il green pass riporta gli stessi dati presenti nella ricevuta di somministrazione ovvero cognome e nome, codice fiscale, data di somministrazione, numero del lotto e tipologia di vaccino) sembra che il green pass nazionale sia destinato a vita breve, non solo per i vantaggi maggiori che offrirebbe quello europeo.

Si deve tenere a mente, infatti, che la certificazione verde è stata concepita all'interno di un Decreto Legge, che per definizione è un atto avente forza di legge emanato dal Governo in casi di necessità ed urgenza e con una durata di 60 giorni, al termine dei quali non si sa se si trasformerà in legge, se decadrà o se verranno

apportate modifiche. Ci si potrebbe ritrovare nella bizzarra circostanza di essere entrati in possesso di un green pass (con, al momento, tutte le difficoltà del caso) che fra un mese non avrebbe alcuna validità!

E allora, per chi si stesse domandando come fare qualora avesse la necessità di effettuare degli spostamenti verso regioni in zona rossa o arancione, ecco che viene in soccorso la ricevuta di avvenuta somministrazione del vaccino, di avvenuta guarigione o ancora di un tampone con esito negativo.

Avendo con se questo genere di documentazione che attesta rispettivamente di essere vaccinati, di essere guariti dal Covid e di non essere positivi allo stesso, ci si potrà spostare liberamente da una regione all'altra, prestando attenzione al fatto che, una volta raggiunta una regione in zona rossa o arancione, bisognerà comunque attenersi alle regole del luogo.

Al momento, queste regole impediscono anche a coloro in possesso di qualsivoglia certificazione di spostarsi liberamente tra i comuni all'interno della regione rossa o arancione, se non per i consueti motivi di lavoro, necessità e salute.

Per chi avesse in programma dei viaggi all'estero tenga conto che, allo stato attuale, non vigono disposizioni comuni e occorre attenersi alle regole del Paese ospitante, la maggior parte dei quali richiedono oltre ad un tampone negativo per entrare, un periodo di quarantena (variabile a seconda dei casi) a prescindere dall'essere vaccinati, guariti o attualmente negativi.